



SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA

ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE

Titolo I

(Modifiche alle norme costituzionali relative al Presidente della Repubblica)

Art. 1.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque».

Art. 3.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni. Può essere rieletto una sola volta. Novanta giorni prima che scada il mandato del presidente, il Presidente della Corte costituzionale, sentiti i presidenti delle Camere, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il quarantesimo e il decimo giorno precedente la scadenza.

Qualora gli ultimi tre mesi del mandato presidenziale coincidano, in tutto o in parte, o con gli ultimi tre mesi della legislatura, la Camera dei Deputati è sciolta di diritto il giorno del giuramento del nuovo presidente. Le elezioni della nuova Camera dei Deputati si svolgono non più di 60 giorni dallo scioglimento. Fino alla prima seduta della nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Le candidature per le elezioni del Presidente sono presentate da un decimo dei componenti della Camera dei deputati; da trecentomila elettori, da un decimo dei consiglieri regionali di almeno dieci regioni; da un numero sindaci o presidenti di regione che rappresentino almeno ad un decimo della popolazione secondo le modalità stabilite dalla legge.

La legge disciplina la procedura per il rinvio, non oltre il mese successivo, della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, accertata dal presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Repubblica eletto assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente o il giorno successivo alla proclamazione in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica.

Il procedimento elettorale, la disciplina concernente i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale e la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge, in base ai principi di trasparenza, rendicontazione



SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA

ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

delle spese e tutela della concorrenza tra candidati. Spetta alla Corte costituzionale giudicare dei ricorsi per violazione delle norme sul procedimento di elezione del Presidente della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sui ricorsi amministrativi in materia elettorale.

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, dichiarato dal Presidente della Corte costituzionale, quest'ultimo, sentiti i presidenti delle Camere, indice entro tre giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il cinquantesimo e l'ottantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 87 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: «Vigila sul funzionamento regolare dei pubblici poteri e assicura che l'indirizzo politico si svolga in conformità con la sovranità popolare, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. A tale scopo rivolge, nel mese di gennaio di ogni anno e in occasione della prima seduta delle nuove Camere, un discorso al Parlamento, riunito in seduta comune, sullo Stato della Repubblica. ».

2. Il decimo comma dell'art. 87 è abrogato

Art. 6

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la facoltà di cui al primo comma viene essere esercitata nei dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere successivamente a uno scioglimento che egli abbia decretato, il Presidente della Repubblica della Repubblica decade. Si applica l'art. 85, comma 2».

Art. 7.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che se ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina e la revoca del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e il loro scioglimento, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'emanazione dei decreti-legge e dei decreti legislativi delegati, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».



SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA

ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

TITOLO II

(modifiche di altre norme costituzionali)

Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema maggioritario uninominale. Qualora in uno o più collegi nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza dei voti, si procede ad un secondo turno di ballottaggio il quattordicesimo giorno successivo a quello del primo turno. Il procedimento elettorale, la disciplina concernente i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale e la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge, in base ai principi di trasparenza, rendicontazione delle spese e tutela della concorrenza tra candidati.”

2. I secondo comma dell'art. 56 è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque»;

3. Al terzo comma dell'art. 56 la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

4. Il quarto comma dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Il Senato della Repubblica è eletto in forma indiretta. Esso assicura la rappresentanza degli enti territoriali, secondo quanto stabilito con legge costituzionale”.

2. Al secondo comma dell'art. 57 della Costituzione le parole “sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero” sono soppresse.

3. Al quarto comma dell'art. 57 della Costituzione le parole “fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero” sono soppresse

Art. 10

1. Al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 11.

1. All'articolo 64 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Contro violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali.

Il candidato alla presidenza della Repubblica risultato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti o che abbia partecipato al ballottaggio è membro di diritto della Camera dei Deputati per tutta la durata della legislatura in corso al momento della elezione.



SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA

ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

I regolamenti delle Camere definiscono lo statuto dell'opposizione con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia.

E' in ogni caso consentito il ricorso dei una minoranza che rappresenti almeno un quinto dei parlamentari avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge entro 45 giorni dalla loro approvazione. I ricorrenti possono chiedere che la Corte costituzionale, in caso di pericolo di un danno grave e irreparabile, sospenda il procedimento o l'efficacia dell'atto».

Art. 12.

1. All'articolo 70 della Costituzione è così modificato:

«La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati. La Costituzione prevede i casi e i modi in cui il Senato della Repubblica partecipa all'esercizio della funzione legislativa».

2. All'articolo 73 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se di una legge è dichiarata l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti della Camera che l'approva, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito»

3. All'art. 74 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la legge è approvata nuovamente deve essere promulgata»

Art. 13.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri».

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 14

1. l'art. 94 della Costituzione è così modificato:

“Allorché la Camera dei Deputati adotti a maggioranza assoluta, su proposta di almeno un decimo dei propri componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Governo, questi è obbligato a dimettersi. La votazione della mozione di sfiducia non può avvenire prima di 48 ore dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il primo ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può porre la questione di fiducia su di una singola deliberazione o su di un intero disegno di legge su cui la Camera è chiamata a pronunciarsi. In tal caso la proposta del Governo è considerata approvata salvo che nelle 24 ore successive non sia approvata una mozione di sfiducia, secondo la procedura di cui al primo comma.



SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA

ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

Art. 15

1. Il secondo comma dell'art. 104 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Primo presidente della Cassazione”.

Art. 16

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un quinto dal Presidente della Repubblica, per un quinto dalla Camera dei Deputati, per un quinto dal Senato in seduta comune e per due quinti dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.”

2. All'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole “da questo in seduta comune delle due Camere” sono sostituite dalle seguenti: “da ciascuna Camera”.

Art. 17

Disposizione transitoria

La legge costituzionale di riforma del sistema bicamerale provvede ad apportare le eventuali modifiche alle norme previste dalla presente legge.

La prima elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto si svolge entro settanta giorni dalla cessazione del mandato del Presidente della Repubblica in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di attuazione della presente legge. Entro dieci giorni da tale data il Presidente della Repubblica in carica procede alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Presidente.

La Camera dei Deputati è sciolta di diritto il giorno del giuramento del nuovo presidente. Le elezioni della nuova Camera dei Deputati si svolgono non più di 60 giorni dallo scioglimento. Fino alla prima seduta della nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente. Qualora la Camera sia già sciolta la procedura elettorale è interrotta.

Per l'approvazione della presente legge costituzionale, non si applica l'ultimo comma dell'art. 138.

Art. 18

Entrata in vigore

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.